

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL MSS

Il presente regolamento disciplina gli aspetti procedurali e i lavori assembleari per l'assemblea dei delegati (AD) e si basa sull'art. 27 cpv. 6 degli statuti del MSS.

Art. 1 Convocazione e preparazione

1. L'assemblea dei delegati è convocata dal comitato di regola, una volta l'anno, oppure se richiesto da almeno 4 associazioni cantonali o da un gruppo di associazioni cantonali, le quali contano almeno il 20% dei membri (art. 26 cpv. 1 e 2 degli statuti del MSS).
2. La convocazione con l'ordine del giorno è inviata per iscritto alle associazioni cantonali almeno 60 giorni prima della seduta (art. 26 cpv. 3 degli statuti del MSS). L'ordine del giorno deve essere pubblicato anche sull'homepage.
3. Ogni associazione cantonale, può notificare per iscritto al comitato entro 90 giorni, mozioni, modifiche all'ordine del giorno o ulteriori trattande, che dovrebbero essere evase durante l'AD (art. 26 cpv. 3 degli statuti del MSS).
4. Il comitato comunicherà tempestivamente in forma scritta o orale tutte le informazioni inerenti i punti dell'ordine del giorno (art. 26 cpv. 4 degli statuti del MSS). Almeno il rapporto annuale, i conti annuali e il rapporto di revisione, nonché la strategia dell'associazione, sono da pubblicare sul sito web.
5. Onde evitare assemblee dei delegati straordinarie il comitato è abilitato a porre alle associazioni cantonali per iscritto mozioni ricadenti sotto la competenza dell'AD (decisione circolare). La mozione risulta accettata qualora riunisca due terzi dei voti espressi (art. 27 cpv 4 degli statuti del MSS).

Art. 2 Direzione

1. Il presidente e la presidente presiedono di comune intesa le riunioni dell'assemblea dei delegati. Se per un punto dell'ordine del giorno dovrebbero esserci dei conflitti di funzione, la trattanda in questione dovrà essere presieduta da una terza persona (art. 27 cpv. 1 degli statuti del MSS).



2. Eccezionalmente l'assemblea può essere diretta da altri membri della direzione. Se per un punto dell'ordine del giorno dovrebbero esserci dei conflitti di funzione, il punto dell'ordine del giorno in questione dovrà essere presieduto da una persona neutrale.
3. Se si dovessero presentare situazioni che non sono regolate nel presente regolamento, il presidente e la presidente del MSS decideranno di comune accordo sulla procedura da adottare. Se saranno sollevate delle obiezioni sulla decisione presa, la decisione spetterà all'assemblea dei delegati.

Art. 3 Svolgimento

1. Per ogni punto dell'ordine del giorno sarà aperta una discussione.
2. Se necessario, l'AD può decidere la conclusione della discussione, in questo caso sarà redatta una lista degli interventi e degli oratori.
3. Ogni partecipante all'assemblea dei delegati può, prima o durante la stessa, presentare delle mozioni per modificare o completare l'ordine del giorno (proposte sostanziali). Il comitato può decidere in via eccezionale, fino a quale momento dell'AD le mozioni per delle proposte sostanziali potranno essere avanzate.
4. Qualora venisse mossa una mozione riguardante il modo d'utilizzo di una trattanda (mozione d'ordine) occorre interrompere l'analisi del tema della trattanda sino ad evasione della mozione in questione.
5. Il verbale dovrà essere inviato o reso accessibile elettronicamente ai membri dell'AD entro 60 giorni dal termine della stessa.

Art. 4 Risoluzioni

1. Votazioni ed elezioni avvengono con scrutinio pubblico. Può essere richiesto uno scrutinio segreto da 20 membri della AD aventi diritto di voto (art. 27 cpv. 3 degli statuti del MSS).
2. Per il calcolo della maggioranza, fanno stato i voti espressi. Per le votazioni le astensioni non sono prese in considerazione (art. 27 cpv. 2 degli statuti del MSS).
3. Qualora nel corso di una votazione oltre la metà degli aventi diritto al voto si astengano, su richiesta di almeno un membro dell'AD, si terrà una votazione di conferma. Tale votazione dovrà decidere se la decisione precedente sia da considerarsi valida nonostante l'alto numero di astenuti o se si debba rinviare l'oggetto al comitato, rispettivamente all'organo preparatorio competente.
4. Se due o più proposte sostanziali aggiuntive riguardano lo stesso tema saranno messe ai voti. La proposta che raccoglierà meno voti sarà stralciata. Ogni persona con diritto di voto può votare per una sola proposta. La proposta restante sarà inserita nell'ordine del giorno.
5. Una proposta può essere scorporata e votata sui suoi singoli punti. La proposta è considerata approvata se tutte le sue parti sono state approvate. Se su singoli parti non vi è accordo o non vengono approvate, le altre parti qualora non vi fosse un nesso causale tra esse potranno entrare in vigore ugualmente.
6. L'AD può decidere in alcune situazioni, se è più opportuno adottare norme particolari per le diverse regioni linguistiche. Il contenuto di base deve comunque corrispondere per tutto il MSS.



Art. 4a Pubblicazione

Al più tardi dopo l'approvazione dell'assemblea dei delegati o dell'organo competente del MSS, i seguenti documenti sono da pubblicare sull'homepage:

- Statuto;
- Missione e visione, processo di pilotaggio e documenti strategici;
- Rapporto annuale del consiglio d'amministrazione;
- Rapporti dei revisori dei conti e del comitato di valutazione;
- Conti annuali;
- Verbali dell'assemblea dei delegati.

Art. 5 Disposizioni finali

Questo regolamento è stato approvato dall'Assemblea dei delegati del 3 e 4 settembre 2011 ed entra subito in vigore. Modifiche sono state approvate dall'Assemblea dei delegati del 16/17 novembre 2024 e sono entrate in vigore immediatamente.

